

7000
22/04/2021

Alla c. a. del Preg.mo Sig. SINDACO
del Comune di Capodrise

Alla c.a. del Segretario Comunale

Alla c.a. del Responsabile Area Lavori Pubblici

Al c.a. del Comandante della Polizia Locale

Oggetto: GIUDIZIO TAR CAMPANIA NAPOLI , Numero Registro Generale: 3099/2018 - Comune di Capodrise c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contro il Comune di Marcianise ad Altri. Comunicazione Esito - Sentenza n. 2542/2021.

In riferimento al ricorso in oggetto, il sottoscritto difensore, in qualità di procuratore del Comune di Capodrise, comunica che in data odierna, il *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* (Sezione Ottava), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo ha accolto** e, per l'effetto, ha **annullato l'ordinanza n. 67/2018** emessa dal Comune di Marcianise e il provvedimento ministeriale n. 3299/2018, compensando le spese.

Tale decisione restituisce pienamente giustizia al Comune di Capodrise, ripristinando così la legalità violata.

Tanto si deve per opportuna conoscenza.

Si resta a disposizione per ulteriori precisazioni e contributi, ringraziando per la fiducia accordata. L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Capodrise, 21.04.2021

Si allega:

- 1) **Sentenza n. 2542/2021.**

Con Osservanza
prof. avv. Luigi Colella

--

STUDIO LEGALE COLELLA

Avv. Luigi Colella

ORIGINALE

DOTTORE DI RICERCA

Docente universitario - Esperto in Diritto dell'Ambiente

Napoli, Via Toledo, n. 147 – Studio Legale Amatucci
Studio: Via Santa Croce n.° 68 – 81020, Capodrise (CE) tel. 339.7872474

E mail: studioluigicolella@gmail.com

PEC: luigi.colella@avvocatismcv.it

**Alla c. a. del Preg.mo Sig. SINDACO
del Comune di Capodrise**

Alla c.a. del Segretario Comunale

Alla c.a. del Responsabile Area Lavori Pubblici

Al c.a. del Comandante della Polizia Locale

**Oggetto: GIUDIZIO TAR CAMPANIA NAPOLI , Numero Registro Generale:
3099/2018 - Comune di Capodrise c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
contro il Comune di Marcianise ad Altri. Comunicazione Esito - Sentenza n.
2542/2021.**

In riferimento al ricorso in oggetto, il sottoscritto difensore, in qualità di procuratore del Comune di Capodrise, comunica che in data odierna, il *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* (Sezione Ottava), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo ha accolto** e, per l'effetto, ha **annullato l'ordinanza n. 67/2018** emessa dal Comune di Marcianise e il provvedimento ministeriale n. 3299/2018, compensando le spese.

Tale decisione restituisce pienamente giustizia al Comune di Capodrise, ripristinando così la legalità violata.

Tanto si deve per opportuna conoscenza.

Si resta a disposizione per ulteriori precisazioni e contributi, ringraziando per la fiducia accordata.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Capodrise, 21.04.2021

Si allega:

- 1) **Sentenza n. 2542/2021.**

Con Osservanza
prof. avv. Luigi Colella

Firmato digitalmente da: COLELLA LUIGI
Data: 21/04/2021 14:43:51

Publicato il 21/04/2021



N. 02542/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03099/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2018, proposto da Comune di Capodrise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Basilicata e Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Capotorto/Sito, in Napoli, Centro Direzionale Isola E2 Scala A;

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, l.r. pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Caserta non costituita in giudizio;

per l'annullamento

(previa sospensione dell'efficacia),

- 1) del Provvedimento del Ministero dei Trasporti prot. n. M_INF.SISTRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003299.16-05-2018, del 16.05.2018 (allegato 1), con cui è stata comunicata l'inammissibilità del Ricorso Gerarchico proposto ex art. 37 del Codice della Strada avverso l'Ordinanza Dirigenziale n. 67 del 28.02.2018, a firma del Dirigente dell'Ufficio Viabilità del Comune di Marcianise;
- 2) dell'Ordinanza Dirigenziale n. 67 del 28.02.2018, a firma del Dirigente dell'Ufficio Viabilità del Comune di Marcianise, che ha disposto la “Istituzione di un divieto di sosta in via Raffaele Musone dalla rotatoria fino all'incrocio con via Cadorna e istituzione della sosta regolamentata di 30 minuti con il dispositivo del disco orario in via Raffaele Musone dal civico 264 all'intersezione con via Pier Capponi”;
- 3) del Decreto n. 109 del 3.11.2010 del Dirigente del Settore OO.PP. Regione Campania di “declassificazione di un tratto della S.P. n. 335 (ex SS n. 265) ricadente all'interno del centro abitato del Comune di Marcianise (CE), unitamente al verbale di consegna;
- 4) di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se non conosciuto, ed in particolare: a) la Relazione istruttoria del provvedimento ministeriale e atti connessi di cui si disconoscono gli estremi identificativi; b) la Nota n. 16056 del 11/12/2006 del dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Caserta con cui si chiedeva la declassificazione di un tratto della S.P. n. 335 (ex S.S. n. 265), ricadente all'interno del perimetro del centro abitato del Comune di Marcianise, e di ogni altra relazione allegata e non conosciuta; la Nota prot. n.

94924 del 21/09/2010, con cui la Provincia medesima ha trasmesso copia della planimetria della strada in oggetto con l'indicazione dei suoi capisaldi, ai fini del perfezionamento della pratica; il Verbale di Deliberazione di Giunta Provinciale n. 253 del 10.11.2006 con cui la provincia di Caserta approvava la proposta di declassificazione della S.P. n. 335 ex S.S. n. 265 comprensivo degli allegati istruttori e grafici; la Deliberazione di G.C. n. 303 del 23/10/1997, e relativi allegati grafici, con cui il Comune di Marcianise perimetrava il proprio centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 285/92.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Campania e del Comune di Marcianise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Viviana Lenzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il Comune di Capodrise ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- provvedimento prot. n. 3299 de 16/5/2018 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico proposto dal Comune di Capodrise avverso l'ordinanza dirigenziale n. 67 del 28/2/18 emessa dal Comune di Marcianise ed avente ad oggetto "Istituzione di un divieto di sosta in via Raffaele Musone dalla rotatoria fino all'incrocio con via Cadorna e istituzione della sosta regolamentata di 30 minuti con il dispositivo del disco orario in via Raffaele Musone dal civico 264 all'intersezione con via Pier

Capponi”;

- ordinanza Dirigenziale n. 67 del 28.02.2018 del Comune di Marcianise;
- decreto n. 109 del 3.11.2010 del Dirigente del Settore OO.PP. Regione Campania di “declassificazione di un tratto della S.P. n. 335 (ex SS n. 265) ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Marcianise (CE), unitamente al verbale di consegna.

1.1 - A sostegno del gravame, il Comune di Capodrise ha esposto:

- di essere proprietario del tratto di strada via Musone fino alla linea di mezzeria della strada che segna il confine geografico tra i due Comuni (Capodrise e Marcianise): la strada, ex S.P. n. 335 è stata declassificata dalla Regione Campania con D.D. n. 109//2010;
- di avere disposto sul lato destro di via Musone con direzione di marcia verso il centro di Marcianise con ordinanza n. 59 del 10/10/2017 (previo confronto istituzionale con personale del Comando di P.M. del Comune di Marcianise) il divieto di sosta e di fermata, nonché la realizzazione di appositi stalli di sosta ed il posizionamento, lungo i marciapiedi del predetto tratto viario, di appositi dissuasori di sosta costituiti da sfere in ghisa, in conformità all’art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada – DPR n. 495/1992;
- che il Comune di Marcianise ha dapprima chiesto la revoca di tale ultimo provvedimento, affermando che l’intera via Musone ricade nel centro abitato di esso Comune e, poi, diffidato il Comune di Capodrise ad eliminare la segnaletica apposta, sempre sul presupposto dell’avvenuto trasferimento al Comune di Marcianise dell’intero tratto di strada;
- in data 28/2/18 il Comune di Marcianise ha emesso l’ordinanza n. 67, gravata in via gerarchica dall’odierna parte ricorrente;
- in data 3/3/2018, personale della P.M. del Comune di Capodrise ha accertato la rimozione della segnaletica apposta in base all’ordinanza n. 59/2017 e la sostituzione dei segnali di parcheggio “P” con segnali di “divieto di sosta”;
- il Ministero resistente ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dal

Comune di Capodrise, dando atto che l'ordinanza del Comune di Marcianise risulta emessa in conformità al decreto regionale n. 109/2010, atto presupposto rimasto inoppugnato;

1.2 - Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi:

(per quanto concerne il provvedimento ministeriale): VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 DEL CODICE DELLA STRADA E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DECISIONE GERARCHICA. INGIUSTIZIA MANIFESTA: il Ministero ha circoscritto la questione alla sola presenza di un atto presupposto non impugnato, senza alcuna verifica circa la legittimità della installazione della segnaletica da parte del Comune di Marcianise; nel ricorso gerarchico risultano denunciati vizi propri dell'ordinanza n. 67/2018, anche relativi al contrasto tra i suoi contenuti e la segnaletica effettivamente apposta;

(per quanto concerne l'ordinanza comunale n. 67/2018): ERRORE IN PROCEDENDO DELLA P.A.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. VIOLAZIONE DEI CONFINI TERRITORIALI E DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPODRISE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI. ERRORE DI INTERPRETAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 DEL 2010 DA PARTE DEL COMUNE DI MARCIANISE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' COMUNALE. INCOMPETENZA: il Comune di Marcianise ha adottato arbitrariamente l'ordinanza n. 67, senza tenere in considerazione l'esistenza della precedente ordinanza n. 57 emessa dal Comune di Capodrise e ponendo a suo fondamento la declassificazione in suo favore del tratto di strada recata dal D.D. regionale n. 109/2010, che però si riferisce al solo tratto di strada

ricadente nel Comune di Marcianise e non ha inciso sulla restante metà rientrante nel comune di Capodrise; ciò evidenzia il difetto di istruttoria che colpisce l'ordinanza; anche il d.d.r. n. 109/2010 è affetto da carenza istruttoria siccome non reca alcun accertamento circa l'effettiva estensione della proprietà del Comune di Marcianise fino alla linea di mezzzeria della strada;

(quanto al d.d. r. n. 109/2010): ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI: il decreto è affetto da errore nei presupposti e da carenza istruttoria in quanto muove dall'erroneo presupposto che l'intera strada declassificata ricada nel centro abitato di Marcianise, laddove un'accurata istruttoria avrebbe rivelato che la proprietà di tale ultimo Comune termina alla linea di mezzzeria;

(per quanto concerne l'ordinanza comunale n. 67/2018): ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA N. 16056 DEL 11/12/2006 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI CASERTA; ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA PROT. N. 94924 DEL 21/09/2010, ILLEGITTIMITA' DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 253 DEL 10.11.2006. ERROR IN PROCEDENDO DELLA PROVINCIA DI CASERTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE: illegittimità derivata dalla illegittimità di tutti gli atti presupposti indicati nell'epigrafe del motivo ed in special modo dalla nota della Provincia di Caserta n. 16056 che ha richiesto la declassificazione della strada in questione; il Comune di Capodrise non è mai stato coinvolto in questo procedimento di declassificazione; è altresì illegittima la delibera giuntale n. 303/97 con cui il Comune di Marcianise ha inserito l'intero tratto stradale nella sua proprietà; la strada, oltre ad essere sempre ricaduta nel centro abitato di Capodrise

sino alla linea di mezzeria, può legittimamente essere di proprietà di tale Comune che vanta, ormai, più di 10.000 abitanti (presupposto richiesto dall'art. 4 co. 4 d.P.R. n. 495/92 per la classificazione di una strada come comunale);

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA ENTI LOCALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A.: il Comune di Marcianise ha in sostanza esercitato un'azione di forza, in spregio ai canoni istituzionali di correttezza e leale collaborazione;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E DI ADEGUATEZZA NELLA INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO: l'interesse pubblico alla corretta circolazione stradale è già stato assicurato dal Comune di Capodrise con la propria ordinanza n. 59/2017, di talché l'azione del Comune resistente si rivela autoritaria e dannosa per il Comune di Capodrise;

ILLEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI MARCIANISE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - INOPPUGNABILITA' E DEFINITIVITA' DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE DI CAPODRISE N. 59/2017 DI ISTITUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IN VIA MUSONE LATO CAPODRISE: il Comune di Marcianise non ha tempestivamente gravato l'ordinanza del Comune di Capodrise, ormai divenuta definitiva; il suo comportamento ha violato i principi di autoritarità, esecutorietà e inoppugnabilità degli atti amministrativi;

VIOLAZIONE DELL'ART. 77 E DELL'ART. 81 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA DIRETTIVA DEL 24 OTTOBRE 2000 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE. NON CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'ORDINANZA N. 67 DEL 2018 EMESSA DAL COMUNE DI MARCIANISE E I SEGNALI EFFETTIVAMENTE INSTALLATI. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO: nonostante l'ordinanza del Comune di Marcianise preveda l'istituzione del solo divieto di sosta, risulta installato un divieto di sosta e fermata; la segnaletica apposta, inoltre, non rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 77 e 81 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; VIOLAZIONE DELL'ART. 39 DEL D.LGS N. 495/1992 E DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. ILLEGITTIMITA' DELLA APPOSIZIONE DEI SEGNALI STRADALI PER ASSENZA DELLE PRESCRIZIONI SUL RETRO DEGLI STESSI: dall'annotazione di servizio n. 3765/18, emerge che i segnali apposti dal Comune di Marcianise non rispettano quanto prescritto dall'art. 77 co. 7 reg. att. CdS in relazione alle indicazioni che devono obbligatoriamente contenere.

1.3 - Sulla scorta di tali premesse, parte ricorrente ha chiesto annullarsi gli atti impugnati, previa acquisizione di tutti i provvedimenti relativi al procedimento di declassificazione della strada in questione.

2 - Ha resistito al gravame il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendone il rigetto e rappresentando che a ragione il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile prescindendo da questioni di merito, alla luce della omessa impugnazione dell'atto presupposto sui cui si fonda il provvedimento impugnato.

3 - Ha resistito al gravame anche il Comune di Marcianise, eccependone in via preliminare l'inammissibilità dal momento che le censure contenute tanto nel ricorso gerarchico quanto in quello giurisdizionale muovono dalla asserita erroneità della declassificazione operata dalla Regione con il D.D. n. 109/10, rimasto inoppugnato, come pure la d.G.C. n. 303/1997 con cui il Comune di Marcianise ha delimitato il proprio centro abitato. Nel merito, il Comune intimato ha rimarcato che erroneamente il Comune di Capodrise asserisce di essere proprietario della metà della careggiata de qua in base alla propria d.C.C. n. 69/1973, siccome la delimitazione ivi contenuta è operata – per tutt'altra finalità - ai sensi dell'art. 18 l. 865/71, a mente del quale “Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente art.16 [destinato a disciplinare il procedimento per la definizione del valore agricolo medio dei terreni ai fini espropriativi] procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati [...]”. Inoltre, alla data della sua adozione la popolazione del Comune di Capodrise non raggiungeva i 10.000 abitanti (come dallo stesso ente ricorrente riconosciuto nella nota prot. 15345/2017, in cui si legge: “Si ritiene, invece, che l'assegnazione del tratto di strada avvenuta interamente in capo al Comune di Marcianise, ma nella realtà condivisa con il Comune di Capodrise, sia avvenuta soltanto per il mancato raggiungimento all'epoca del requisito del minimo numero di abitanti (10.000 unità)”; il tratto della S.P. n. 335 ricadente nel perimetro del centro abitato di Marcianise cui fa riferimento il d.d. n. 109/2010 coincide quindi con l'intera via Musone e non con un ipotetico tratto di proprietà del solo Comune di Marcianise. Il Comune ricorrente non può, poi, censurare, per illegittimità derivata l'ordinanza emessa dal Comune di Marcianise, non avendo impugnato il decreto regionale n. 109/2010, certamente conosciuto già prima dell'iniziativa

giudiziale; né può essere imputata al Comune di Marcianise alcuna carenza istruttoria, avendo esso disciplinato un tratto di strada di sua proprietà, giusta d.C.C. n. 303/1997 e d.d. regionale n. 109/2010; nessun interesse concreto sorregge le censure dei due ultimi motivi di ricorso.

4 - Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso.

5 - Alla camera di consiglio del 7/11/2018 l'istanza cautelare è stata rinunciata.

6 - In data 25/2/20 parte ricorrente ha versato in atti la nota regionale prot. n. 762449 del 13/12/2019 in cui la Regione manifesta l'intendimento di rettificare l'errore contenuto nel decreto n. 109/2010, provvedendo alla esclusione dalla declassificazione ivi effettuata della semicarreggiata del tratto della ex S.S. n. 265 che ricade all'interno del centro abitato del Comune di Capodrise, "che deve essere tolta al Comune di Marcianise".

7 - Alla pubblica udienza del 24/3/2021 – cui la causa è pervenuta dopo una serie di rinvii chiesti dalla difesa del Comune di Capodrise - il ricorso è infine transitato in decisione.

8 - Osserva preliminarmente il Tribunale che non vi è luogo a provvedere sull'istanza istruttoria formulata in ricorso, dal momento che in data 29/9/18 tutti gli atti cui la stessa si riferisce sono stati inseriti nel fascicolo informatico dalla stessa parte ricorrente (che ne aveva richiesto l'accesso alla Regione Campania).

9 - Il presente giudizio ha ad oggetto –*principaliter* - la legittimità dell'ordinanza n. 67 del 28/2/2018 emessa dal Dirigente dell'Ufficio Viabilità del Comune di Marcianise, nonché del decreto prot. n. 3299 del 16/5/2018 con il quale il Dirigente della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale dell'intimato Ministero ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico proposto dal Comune di Capodrise avverso la predetta ordinanza ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 285/1992.

9.1 - Necessita preliminarmente chiarire che «il ricorso di cui all'art. 37 d.lgs.n. 285/1992 è un ricorso gerarchico improprio: come precisato dal Tar Lombardia, Milano, Sez. II, n. 384/2011, "*Il rapporto fra il Ministero dei Trasporti ed il Comune, quest'ultimo quale soggetto proprietario della strada in cui è collocata la*

segnaletica, non può infatti essere considerato un rapporto di gerarchia amministrativa vera e propria, in quanto l'Amministrazione comunale, nell'attività di apposizione e manutenzione della segnaletica di cui all'art. 37 comma 1° del Codice della Strada, esercita i poteri propri dell'Ente Locale di gestione ed amministrazione del territorio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ed anche, giova ricordarlo, dell'art. 118 comma 1° della Costituzione. Di conseguenza, i provvedimenti comunali di cui al citato art. 37 sono espressione della potestà amministrativa del Comune e la previsione di un ricorso amministrativo al Ministero contro gli stessi non si giustifica con una presunta supremazia di quest'ultimo ma soltanto alla luce di un generale potere di vigilanza in materia di circolazione stradale riconosciuto all'Amministrazione centrale dei Trasporti.»» (Tar Campania, Napoli, sez. VII, sent. 16/10/18 n. 6029 e, in termini, da ultimo, Tar Lombardia, Brescia, sez. II sent. 73/2021).

Sempre in punto di diritto, va osservato che in sede giurisdizionale, è possibile vagliare direttamente la legittimità degli atti previamente impugnati in sede di ricorso gerarchico, poiché la decisione sul ricorso gerarchico non assorbe i provvedimenti di primo grado, ma accede ad essi, con la conseguenza che il giudice amministrativo, una volta riscontrato un vizio nella decisione gerarchica, può sindacare direttamente questi ultimi atti (ossia, ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai profili di legittimità ma entrando anche nel merito, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello dell'organo sottordinato (*ex plurimis*: Cons. Stato: Sez. IV, 21.1.2013, n. 347; Sez. IV, 4.4.1996 n. 1010 e Sez. VI, 5.3.1986 n. 204).

Difatti “*anche il ricorso gerarchico improprio, al pari degli altri ricorsi amministrativi, è preordinato a verificare la conformità dell'atto impugnato in sede gerarchica alle norme la cui violazione è stata posta a fondamento dell'atto di impugnazione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 novembre 2017, n. 5157), tra le quali vanno senz'altro inclusi i principi generali dell'azione*

amministrativa desumibili dall'art. 97 Cost." - Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sent. n. 179/2020.

Infine, *“la preclusione della possibilità di far valere motivi di gravame diversi da quelli formulati con l'azione amministrativa non opera con riferimento ai motivi che attengano a vizi inerenti alla decisione pronunciata dall'autorità gerarchica”* - Tar Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 12492/2016.

Il presente ricorso (sul quale peraltro, in relazione ai succitati profili non risultano formulate eccezioni di sorta) è dunque ammissibile.

Esso, come visto, investe contemporaneamente sia l'ordinanza comunale n. 67/2018, sia la decisione che su di essa ha assunto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede gerarchia, affetta – secondo la prospettazione di parte ricorrente – da vizi propri.

9.2 - Quanto a tale ultimo provvedimento, è fondata la censura di parte ricorrente veicolata dal primo motivo di ricorso. Ed invero, il Comune di Capodrise, già in sede amministrativa (cfr. ricorso ex art. 37 cit. versato in atti dal Comune di Marcianise) ha censurato il provvedimento del Comune di Marcianise sotto taluni profili (tutti riproposti nella presente sede giurisdizionale) il cui scrutinio neppure incidentalmente “incrocia” il contenuto e gli effetti del decreto dirigenziale regionale n. 109/2010 (motivi IV e ss. del ricorso gerarchico) e che – tuttavia - non sono stati tenuti nella dovuta considerazione dall'autorità decidente; quest'ultima, come visto, ha dichiarato *tout court* inammissibile il ricorso per omessa impugnazione del decreto regionale n. 109/2010, circostanza che – a tutto concedere – avrebbe potuto riverberare i suoi effetti su alcune soltanto delle censure formulate dal ricorrente.

L'Autorità amministrativa è dunque venuta meno al dovere di esaminare tutte le censure formulate dal Comune ricorrente e, pertanto, l'emanato provvedimento va annullato (sul potere del G.A. di conoscere delle doglianze sull'omessa pronuncia in sede gerarchica sui rilievi che erano stati preventivamente dedotti dall'interessato anche sul piano del merito amministrativo, vedasi C.G.A.R.S. sent.

n. 369/2017).

9.3 – Lo scrutinio nel merito dei vizi di legittimità prospettati in relazione all’ordinanza n. 67/2018 emessa dal Comune di Marcianise può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune resistente, risultando fondate le censure ricorsuali che prescindono dal contenuto e dagli effetti del decreto regionale n. 109/2010

9.3.1 - Opina il Tribunale, infatti, che colga nel segno la censura diffusamente sviluppata nei motivi VI e VII del ricorso introduttivo: ed invero, essendo stata adottata dal Comune di Capodrise l’ordinanza n. 59 del 10/10/2017 avente ad oggetto la regolamentazione della sosta sulla carreggiata e marciapiede di via Musone, lato destro con direzione di marcia verso il centro di Marcianise, il Comune di Marcianise non avrebbe potuto legittimamente “ri-provvedere” in merito, adottando – come avvenuto – una diversa regolamentazione della sosta sulla stessa carreggiata. Il Comune di Marcianise, rimasto senza esito il sollecito rivolto al Comune di Capodrise al fine di revocare l’ordinanza n. 59 (all. 6 alla memoria di costituzione del Comune resistente), avrebbe dovuto, infatti, far valere le proprie ragioni (fondate, come visto, sulla ritenuta sua proprietà dell’intera via Musone, nel tratto considerato) azionando per tempo gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Viceversa, spirato il termine per ricorrere avverso l’ordinanza del confinante Comune di Capodrise, il Dirigente del III settore ha, dapprima, diffidato il Comune di Capodrise alla rimozione della segnaletica e, poi, adottato l’ordinanza n. 67/2018, in esecuzione della quale - nella notte del 3/3/2018 – veniva cancellata la segnaletica orizzontale e rimossa la segnaletica verticale apposta dal Comune di Capodrise recante gli estremi dell’ordinanza n. 59/17 (cfr. annotazione di servizio n. 3765 del 3/3/18 e c.n.r. del 6/3/18 allegate al ricorso introduttivo).

Tale modus operandi si rivela illegittimo, tenuto conto che “...al riguardo rileva un principio generale del diritto pubblico, per il quale – se un ente locale esercita i propri poteri con riferimento ad alcune particelle che ritiene rientrare nell’ambito

del proprio territorio – i relativi provvedimenti sono idonei a diventare inoppugnabili in assenza dell'impugnazione di un soggetto interessato (incluso il Comune che lamenti l'invasione dei propri poteri istituzionali): per esigenze di tutela dell'affidamento dei consociati, posto a base anche dei principi riguardanti il funzionario di fatto, si deve ritenere che – se, in base ad accertamenti sopravvenuti, un'area considerata rientrante nel territorio di un Comune in realtà risulta rientrare nel territorio di un altro Comune – conservano piena rilevanza giuridica gli atti amministrativi emessi dal Comune poi risultato incompetente” – Consiglio di Stato, sent. 27/5/14 n. 2713.

E' noto d'altra parte che il provvedimento amministrativo, in funzione dei superiori interessi pubblici perseguiti, risulta caratterizzato dagli attributi di autoritarietà, esecutività e inoppugnabilità, ovvero può produrre unilateralmente (anche se invalido, purché efficace) modificazioni nella sfera giuridica di altri soggetti, in conformità alle statuizioni nello stesso contenute (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 6115/2014).

Il Comune di Marcianise, in altri termini, avrebbe potuto regolamentare la sosta sul tratto di strada in questione soltanto dopo aver fatto caducare l'ordinanza emessa dal Comune di Capodrise, che – allorquando è stata adottata l'ordinanza qui impugnata – era certamente valida ed efficace (quand'anche – in ipotesi – illegittima).

10 - Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento anche dell'ordinanza n. 67/2018 emessa dal Comune di Marcianise e previo assorbimento delle restanti censure, comprese quelle dirette avverso tutti gli atti relativi al procedimento di declassificazione, rilevanti nella sola prospettiva dell'illegittimità derivata della gravata ordinanza e peraltro relative ad atti che non sono stati oggetto di gravame in sede amministrativa (ad esclusione del decreto regionale n. 109/2010).

11 - La peculiarità della questione (su cui ha indubbiamente inciso il contenuto del decreto regionale n. 109/10, rivelatosi errato secondo quanto da ultimo riconosciuto

dalla Regione Campania) induce a compensare le spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 67/2018 emessa dal Comune di Marcianise e il provvedimento ministeriale n. 3299/2018.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 - svolta con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO